

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 52, 216, 398 e 756-A-bis)

Relazione di minoranza della 7^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BIGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1984

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (n. 52)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SPITELLA, FIMOGNARI, NEPI, DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, BOMBARDIERI, VITALONE, VERNASCHI, MANCINO, SCARDACCIONE, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, SANTONASTASO, COLOMBO Vittorino (V.), CERAMI, BAUSI, RIGGIO, LAPENTA, COLOMBO SVEVO, CECCATELLI e CODAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (n. 216)

d'iniziativa dei senatori **BERLINGUER, NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CHIARANTE, MASCAGNI e PAPALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1983

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (n. 398)

**d'iniziativa dei senatori BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1983

Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (n. 756)

**d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO
e FIOCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La 7^a Commissione permanente ha concluso l'esame dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore (n. 52, n. 216, n. 398 e n. 756, d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori dei Gruppi democratico cristiano, comunista, missino e liberale) con la formazione, a maggioranza, di un testo che, a giudizio dei senatori del MSI-DN, non merita l'approvazione dell'Assemblea, per le seguenti principali motivazioni.

* * *

1) *La riforma è intempestiva*

Non si contesta, da parte nostra, che sia necessaria una riforma dell'ordinamento della scuola secondaria.

Infatti (come già abbiamo scritto nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 398), la riforma Gentile — di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive integrazioni — costituisce una pietra miliare nella storia della pubblica istruzione in Italia, in rapporto alle esigenze e alle possibilità della società nazionale di quell'epoca: questa valutazione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è largamente condivisa da studiosi di diversa formazione culturale e politica.

Tuttavia, le radicali modificazioni nel frattempo verificatesi nel corpo sociale e, soprattutto, i continui interventi legislativi, che negli ultimi lustri hanno tolto coerenza e serietà alla costruzione edificata con la riforma Gentile, impongono già da tempo di realizzare una riforma organica di tutta la scuola italiana, ed in particolare della scuola secondaria superiore quale scuola di preparazione agli studi universitari ed alle professioni e mansioni di medio livello.

Pertanto non contestiamo la necessità di una riforma.

Contestiamo invece che sussista un'urgenza tale da rendere opportuna una riforma nel presente momento.

Infatti (come già scritto nella menzionata relazione), la scuola secondaria superiore è attualmente un corpo malato, il quale, prima di poter essere assoggettato ad una crisi di trasformazione radicale, ha bisogno di provvedimenti immediati, idonei a curare i più gravi mali, così ripristinando la serietà degli studi: la riforma dell'esame di maturità, la revisione dei programmi e della disciplina degli accessi alle varie facoltà universitarie, l'aggiornamento e la selezione del corpo docente, sono tutti provvedimenti che debbono essere adottati subito, senza attendere i tempi occorrenti per una generale riforma.

Nel frattempo, il problema di una riforma generale ben potrebbe essere trattato in sede di Parlamento europeo, al fine di realizzare con criteri uniformi una « scuola europea », quale uno dei principali elementi unificanti dell'Europa di domani.

In ogni caso, sarebbe opportuno e doveroso che si desse avvio ad una ricerca conoscitiva, rivolta a docenti e studenti, a largo raggio, sulle questioni più controverse, al fine di evitare che la nuova scuola secondaria venga realizzata senza la partecipazione di coloro ai quali è destinata.

In conclusione: alla necessità della riforma contrapponiamo la necessità che essa sia preceduta da specifici provvedimenti ancora più urgenti e da doverose procedure di partecipazione al dibattito da parte di docenti, studenti e famiglie.

* * *

2) *La riforma sopprime tradizioni ed esperienze delle attuali scuole*

Il testo formulato dalla maggioranza della Commissione propone (art. 2) di soppri-

mere tutti i tipi di scuole statali attualmente esistenti (liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituto tecnico con le sue diverse specializzazioni, istituti artistici, istituti professionali), al fine di sostituirli con un istituto a struttura unitaria, nel quale si insegnino « materie comuni » per tutti gli studenti, in aggiunta a « materie di indirizzo » specificamente necessarie per conseguire (previo esame finale) i vari diplomi occorrenti per accedere alle facoltà universitarie e anche alle professioni intermedie.

A favore della soppressione dei licei e degli istituti attualmente esistenti sono anche i senatori comunisti, i quali, anzi, propongono che nei primi due anni di corso della nuova scuola unitaria siano escluse anche le due materie di indirizzo previste dal testo di maggioranza, così da realizzare un biennio assolutamente uguale per tutti gli studenti, e da limitare al triennio successivo gli insegnamenti specifici per i vari diplomi.

Di fronte a questa impostazione i senatori del MSI-DN hanno proposto (con il disegno di legge n. 398) di attuare una meno radicale riforma dell'attuale assetto della scuola secondaria superiore, consistente nel mantenere i tipi di scuola attuali (tutti portati a cinque anni di corso), allo scopo di salvarne esperienze e tradizioni, ma introducendo in essi la possibilità di scegliere fra più indirizzi affini, allo scopo di consentire agli studenti un migliore e graduale approccio alle singole facoltà universitarie e alle singole mansioni e professioni intermedie.

Non si tratta di una questione meramente nominalistica.

Infatti, conservando la distinzione fra licei e istituti (sia nel campo umanistico che nel campo tecnico-scientifico), si dà agli studenti la possibilità di scegliere fra una scuola prevalentemente diretta agli studi universitari (liceo classico, liceo scientifico) — pur con programmi opportunamente integrati al fine di consentire l'accesso a mansioni e professioni di medio livello per gli studenti che non vogliono o non possono proseguire negli studi superiori — e una scuola prevalentemente diretta agli sbocchi professionali (istituto tecnico, magistrale,

artistico, di educazione fisica, del quale proponiamo l'istituzione), pur con programmi opportunamente integrati al fine di consentire l'accesso a determinate facoltà universitarie per gli studenti che intendano proseguire gli studi superiori.

La cosiddetta « ambivalenza » della scuola secondaria (verso l'università e verso il lavoro) non soltanto non è una novità della riforma proposta dalla maggioranza — poiché già nella riforma Gentile era contenuto, *in nuce*, il principio di consentire l'accesso all'università anche a chi proveniva da determinati tipi di istituti —, ma soprattutto va intesa *cum grano salis*, poiché vi saranno sempre (anche se fosse approvata la riforma voluta dalla maggioranza) indirizzi nei quali avrà più peso l'aspetto di preparazione alle professioni, ed altri indirizzi nei quali avrà più peso l'aspetto di preparazione all'università (come l'indirizzo classico e l'indirizzo matematico-naturalistico di cui all'articolo 5 del testo formulato dalla maggioranza).

Non appare quindi logico che, sull'altare di un'« ambivalenza » che non può essere uguale per tutti gli indirizzi proprio per la peculiarità di ciascuno di essi, sia sacrificato il principio di tener distinti gli attuali tipi di scuola, ciascuna articolata in indirizzi strettamente affini, con le proprie materie comuni e con quelle di indirizzo organicamente integrate, per far posto ad un unico tipo di scuola, con materie comuni uguali per tutti gli studenti e per tutti gli indirizzi (e quindi senza integrazione fra materie comuni e quelle del singolo indirizzo).

Questa impostazione, esposta nel disegno di legge n. 398 (presentato dai senatori del MSI-DN il 20 dicembre 1983), è stata sostanzialmente seguita anche dal disegno di legge n. 756 (presentato dai senatori liberali il 31 maggio 1984), nel quale si propone (articolo 20) di mantenere le attuali scuole (tutte portate a cinque anni di corso), raggruppandole in due ripartizioni: i licei classici, scientifici, linguistici, gli istituti magistrali e le scuole magistrali, nella ripartizione dei « licei umanistici », destinata a preparare agli studi universitari; gli istituti tec-

nici e gli istituti professionali nella ripartizione dei « licei politecnici », destinata a preparare alle professioni intermedie: entrambe le ripartizioni (ma in realtà, le scuole), si articolano in indirizzi, con un esame finale di diploma per tutti e con un ulteriore esame di ammissione all'università per chi voglia proseguire negli studi.

In conclusione: non può approvarsi una riforma fondata sulla soppressione delle attuali scuole secondarie invece che sull'adeguamento della loro struttura (anche mediante articolazione in indirizzi al loro interno) rispetto ai fini che la riforma si propone (fornire agli studenti una preparazione sufficiente per consentire, secondo l'indirizzo seguito, sia l'accesso ad una o più professioni intermedie, sia l'accesso ad una o più facoltà universitarie).

3) *La riforma trascura la preparazione agli studi superiori*

Ma anche se si accettasse di sopprimere radicalmente i tipi di scuola attualmente esistenti, non si potrebbe approvare che con la riforma venisse istituito un unico tipo di istituto, senza prevedere una distinta normativa per quegli studenti che siano disposti ad affrontare studi più impegnativi (dedicando ad essi il tempo che gli altri studenti dedicano agli svaghi o ad altri interessi) a causa di una già maturata intenzione di accedere alle facoltà universitarie.

Le considerazioni svolte in precedenza *sub 2)* vengono qui richiamate per sostenere l'opportunità che, comunque, la riforma distingua (secondo la nostra proposta) fra i licei (o licei umanistici, secondo il progetto liberale), prevalentemente destinati a preparare l'accesso alle facoltà universitarie, e gli istituti (o licei politecnici, secondo il progetto liberale), prevalentemente destinati a preparare alle professioni intermedie.

Al maggior studio deve corrispondere un maggior vantaggio: ad esempio, l'accesso ad un maggior numero di facoltà universitarie senza l'esame di ammissione, secondo la nostra proposta; oppure, la maggior prepa-

razione per superare l'esame di ammissione, secondo la proposta liberale.

Ma, anche se proprio si vuol dar vita ad un istituto a struttura unitaria, non è possibile non ammettere che alcuni indirizzi saranno di fatto più propedeutici di altri al proseguimento degli studi, così che è necessario dettare una normativa che tenga conto di ciò per gli studenti che accedono alle facoltà universitarie (i quali, correlativamente, potrebbero essere in maggior difficoltà nel superare le prove pratiche per l'accesso alle professioni intermedie).

In conclusione se il termine « liceo » è ostico (tanto che nel progetto liberale se ne fa un uso che suona, in Italia, un poco demagogico), si può evitare di usarlo: ma ciò che conta è configurare gli indirizzi che saranno soprattutto scelti da chi vorrà proseguire gli studi (sia nel campo umanistico che nel campo scientifico), e predisporre per tali indirizzi una adeguata e specifica normativa.

4) *La riforma trascura la preparazione alle singole attività professionali*

Il testo formulato dalla maggioranza della Commissione, nell'intento di sostituire tutte le scuole secondarie ora esistenti con un solo tipo di istituto, articolato in indirizzi, non soltanto trascura di dare una adeguata normativa per gli indirizzi più specificamente propedeutici agli studi universitari (come già detto *sub 3)*, ma anche trascura di dare un adeguato sviluppo agli indirizzi che dovrebbero tener luogo degli attuali istituti magistrali, tecnici e professionali, per la preparazione dei giovani alle mansioni e professioni intermedie. Infatti gli indirizzi elencati nell'articolo 5, sesto comma, lettere *c)* e *d)* sono definiti con un criterio astratto (essendo connesso con un teorico orientamento verso le facoltà universitarie), il quale è ben diverso dal criterio pratico che ha dato vita alle attuali specializzazioni degli istituti tecnici industriali e commerciali, ovvero agli attuali settori e sezioni degli istituti professionali.

Tale criterio pratico tende a soddisfare la esigenza di preparazione per specifiche attività lavorative, mentre il criterio astratto

previsto dalla riforma elenca indirizzi nei quali non è possibile ravvisare, nè ricomprendere, le attuali specializzazioni degli istituti tecnici (tanto più che questi — anche a nostro avviso — dovranno assorbire gli istituti professionali per i settori e le sezioni che meritano di sopravvivere a livello di scuola secondaria superiore statale, invece che essere considerati come corsi di scuole professionali e artigiane, di competenza regionale).

In sostanza, molte delle attuali specializzazioni del generale indirizzo industriale (o commerciale) verranno ad essere a cavallo fra gli indirizzi, più specifici, previsti nell'articolo 5, proprio perchè tale specificazione è stata fatta in attuazione di un criterio astratto e non del criterio pratico di destinare un indirizzo a ricomprendere integralmente le specializzazioni necessarie per la preparazione dei giovani verso una determinata mansione o professione intermedia.

Il rimedio non può essere dato dalla norma contenuta nel settimo comma dell'articolo 5, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di autorizzare piani di studio « differenziati », in particolare per il quarto e quinto anno di corso.

Infatti, la « differenziazione » (per ripetere la brutta espressione usata nella norma in esame) non consentirà una adeguata preparazione per tutti i cinque anni di corso; opererà soltanto all'interno dei già specificati indirizzi, e si attuerà in via amministrativa e senza garanzia di una programmazione a livello nazionale e regionale.

In conclusione: se proprio non si vogliono mantenere in vita gli esistenti istituti magistrali e tecnici (debitamente adeguati e articolati in indirizzi e specializzazioni, e con l'assorbimento in essi, rispettivamente, delle scuole magistrali e degli istituti professionali), si deve, quanto meno, far sì che gli indirizzi prevalentemente destinati alla preparazione professionale siano delineati in modo che ciascuno di essi possa comprendere al proprio interno uno o più delle attuali specializzazioni, quali ineliminabili vie di accesso alle mansioni e professioni intermedie, così necessarie alla vita della società nazionale.

5) *La riforma non rinvia a separata legge il riordinamento degli istituti di istruzione artistica*

Il testo accolto dalla maggioranza della Commissione estende anche agli istituti musicali e artistici la regola di sostituire a tutte le scuole secondarie esistenti un solo istituto a struttura unitaria, prevedendo all'interno di questo un « indirizzo musicale » nonchè « indirizzi delle arti visive e figurative, anche applicate, e dello spettacolo ».

A tanto non può portare la necessità di mettere ordine nell'assetto degli istituti e scuole d'arte (anche al fine di individuare quelli di essi che meritano di essere considerati come scuole secondarie superiori statali rispetto a quelli che hanno soltanto natura di scuole professionali e artigiane, di competenza regionale, similmente a quanto si è già detto *sub* 4 per gli istituti professionali).

Infatti la scuola musicale e artistica in genere è destinata non soltanto alla formazione necessaria per l'accesso ad attività professionale nonchè a studi di livello universitario, ma anche a coltivare specifiche abilità e attitudini psicofisiche degli alunni: in tale scuola l'esercizio pratico (uso degli strumenti musicali, disegno, danza, eccetera) acquista una rilevanza che non può essere assimilata alla « pratica di lavoro » che l'articolo 3 prevede per tutti gli indirizzi, ed anzi deve iniziare prima ancora che gli alunni giungano alla scuola secondaria.

È pertanto necessario che gli istituti dell'istruzione artistica abbiano un ordinamento speciale, anche per gli anni della scuola dell'obbligo e non soltanto per la scuola secondaria.

A soddisfare questa esigenza non è sufficiente la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 7, che consente di derogare alla regola che, nei primi due anni di corso, limita a due sole le materie di indirizzo, per non più di un quarto dell'orario scolastico complessivo.

D'altra parte, dal testo in esame traspare la consapevolezza di aver dettato una normativa affrettata per l'istruzione artistica: invero, non soltanto l'articolo 5 menziona genericamente, al plurale, gli « indirizzi delle

arti visive e figurative, anche applicate, e dello spettacolo » — unica eccezione rispetto ad una elencazione ove ciascun indirizzo compare al singolare — così rendendo necessaria una ulteriore specificazione all'interno di tali « indirizzi », ma inoltre l'articolo 7 detta una normativa speciale soltanto per gli istituti musicali, come se non si ponesse anche per altri istituti artistici la necessità di corsi propedeutici a quelli di livello secondario, nonchè di successivi corsi di livello universitario. Per queste considerazioni con il disegno di legge n. 398 i senatori del MSI-DN hanno proposto di rinviare ad una successiva legge la regolamentazione della istruzione artistica, per poter tener conto delle sue particolari esigenze, senza accomunarla, affrettatamente, nella riforma della scuola secondaria ordinaria.

Nello stesso senso si sono anche espressi i senatori liberali con il disegno di legge n. 756, articolo 5, ultimo comma.

Va aggiunto che l'articolo 7 del testo accolto dalla maggioranza della Commissione avrebbe dovuto prevedere l'obbligatorietà, fra le materie comuni a tutti gli indirizzi, dell'educazione artistica (storia dell'arte, ma anche con possibilità di eventuali esercizi pratici), nonchè la possibilità per gli studenti, anche liberamente associati (ma con l'assistenza di un insegnante, sia pure di altra scuola) di utilizzare eventuali attrezzature della scuola per svolgere attività artistiche di natura ricreativa, al di fuori dell'orario scolastico (recite, mostre, musica, eccetera).

6) *La riforma non prevede l'istituzione di istituti secondari di istruzione fisica e sportiva*

L'articolo 8 del testo accolto dalla maggioranza della Commissione, mentre prevede l'obbligatorietà, fra le materie comuni a tutti gli indirizzi, dell'educazione fisica, e prevede altresì la possibilità per gli studenti, anche liberamente associati (ma noi vorremmo anche con l'assistenza di un insegnante, sia pure di altra scuola), di utilizzare eventuali attrezzature ed impianti della scuola per svolgere attività sportiva di carattere ricreativo, anche al di fuori dell'orario scolastico,

non prevede invece che con separata legge siano istituite scuole secondarie di educazione fisica.

Poichè già esistono istituti di educazione fisica di livello universitario (gli ISEF, di cui è da più parti suggerita la trasformazione in facoltà universitaria di scienze delle attività motorie), sembra coerente che esistano anche scuole secondarie a carattere propedeutico, come richiesto dai senatori del MSI-DN con il disegno di legge n. 398.

Tali scuole dovrebbero essere destinate non soltanto alla formazione necessaria per l'accesso di attività professionali (tecnici di organizzazioni sportive, allenatori, rieducatori) ed a facoltà universitarie (ISEF o attività motorie, medicina), ma anche a coltivare specifiche abilità ed attitudini psicofisiche degli alunni: in tale scuola dovrebbero pertanto esistere un indirizzo destinato a chi pratica l'attività ginnica, ed un altro indirizzo destinato a chi di tale attività fa oggetto di studio.

Il tema qui in esame non è trattato specificamente nel disegno di legge n. 756 dei senatori liberali, ma la norma dell'articolo 7 di quel disegno di legge (relativa, in generale, alla istituzione di indirizzi ad ordinamento speciale per particolari esigenze professionali) sembra consentire una sua applicazione anche in proposito.

7) *La riforma non prevede un insegnamento di cultura religiosa per gli studenti che non scelgano i corsi di religione di cui il Concordato con la Chiesa cattolica ed alle intese con le altre confessioni*

L'articolo 3 del testo accolto dalla maggioranza della Commissione, pur riconoscendo la rilevanza che la religione ha nella formazione culturale degli studenti (art. 4, secondo comma), non prevede fra le materie comuni l'insegnamento di cultura religiosa in alternativa ai corsi di religione attuati in esecuzione del Concordato e delle intese con le altre confessioni.

Ciò appare incoerente e fonte di disuguaglianza di orario scolastico fra gli studenti che scelgono di frequentare i corsi di religione « confessionali » e tutti gli altri, i qua-

li avrebbero un'ora di lezione in meno alla settimana: anzi, questo regime (accompagnato dalla sostituzione — operata con la recente modifica al Concordato Lateranense — del principio della scelta al principio della dispensa) sembra voler indurre gli studenti a non scegliere alcun corso di religione confessionale, per fruire di un'ora di lezione in meno, il che non avverrebbe se in ogni caso tutti gli studenti dovessero frequentare, a loro scelta, un'ora di religione, confessionale o meno.

Questa tesi è stata sostenuta dai senatori missini nel disegno di legge n. 398 (art. 3), mentre i senatori liberali (disegno di legge n. 756, art. 5, primo comma) si sono allineati con l'impostazione del testo accolto dalla maggioranza della Commissione.

8) *La riforma pone il vincolo che l'orario totale del complesso delle materie comuni sia uguale in tutti gli indirizzi, e quindi anche l'orario totale del complesso delle materie di indirizzo (anche dopo il secondo anno di corso)*

Il testo accolto dalla maggioranza della Commissione afferma, al sesto comma dell'articolo 4, che le materie comuni hanno « programmi comuni e stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi », numero complessivo che decresce a partire dal terzo anno di corso, a vantaggio delle materie di indirizzo (le quali, nei primi due anni, sono limitate a due, per non più di un quarto dell'orario scolastico complessivo: articolo 3, secondo comma).

Ma aggiunge, subito dopo, che le materie comuni che siano « specificamente funzionali ad un indirizzo si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alle finalità proprie dell'indirizzo stesso ».

Da qui la perplessità: se la differenza nell'articolazione e sviluppo della materia comune « specificamente funzionale » si traduce in un maggior numero di ore rispetto a quelle che alla stessa materia sono assegnate nei piani di studio di altri indirizzi, tale maggior numero di ore non può che andare a danno delle altre materie comuni, ciascuna delle quali, però, è a sua volta « spe-

cificamente funzionale » per un altro indirizzo, e quindi ad essa sono assegnate un maggior numero di ore nei piani di studio di tale altro indirizzo.

In sostanza, l'affermazione che le materie comuni hanno lo stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi (art. 4, sesto comma) significa soltanto che l'orario totale di tutte le materie comuni, nel loro complesso, sarà uguale in tutti gli indirizzi: ma non si comprende che senso abbia il porre tale vincolo, che esclude la possibilità di piani di studio che diano maggior sviluppo, in alcuni indirizzi piuttosto che in altri, al complesso delle materie di indirizzo rispetto al complesso delle materie comuni (anche dopo il secondo anno di corso): e resta incomprendibile la statuizione che ciascuna materia comune abbia lo stesso orario in tutti gli indirizzi.

Se invece la differenza nell'articolazione e sviluppo delle materie « specificamente funzionali » si traduce soltanto in una diversità di programmi senza influire sull'orario settimanale, allora viene posto, addirittura, un vincolo — di uguaglianza per tutti gli indirizzi — anche nella distribuzione delle ore all'interno del gruppo delle materie comuni, fermo restando il vincolo che l'orario totale del complesso delle materie comuni (e quindi di indirizzo) sia uguale in tutti gli indirizzi (anche dopo il secondo anno di corso). Come ben si vede, non si tratta di un problema di coordinamento di norme, ma della affermazione di un principio di rigida uguaglianza di orario in tutti gli indirizzi sia del complesso delle materie comuni, sia del complesso delle materie di indirizzo, che non tiene conto delle peculiari esigenze di indirizzi più specifici di altri.

9) *La riforma prevede l'elevazione da otto a dieci anni della durata della scuola dell'obbligo, senza curare un raccordo tra il termine di essa e il limite legale per l'inizio dell'attività lavorativa*

Il testo accolto dalla maggioranza della Commissione ha ritenuto di prevedere fin da ora la futura elevazione della durata della scuola dell'obbligo da otto a dieci anni.

È però evidente che, se non si interviene anche sulla anticipazione dell'inizio dell'obbligo scolastico (dal sesto anno di età al quinto), i giovani completeranno la scuola dell'obbligo a 16 anni di età, e quindi quando già da un anno essi hanno superato il limite legale per l'inizio dell'attività lavorativa.

Ciò determinerebbe un incentivo all'evasione dell'obbligo scolastico, e comunque un ritardo della immissione dei giovani nel mondo del lavoro, con gravi conseguenze soprattutto nelle campagne.

Da parte nostra è stato evidenziato che per evitare tale inconveniente non è necessario anticipare di un anno l'inizio della scuola elementare, ma è sufficiente prevedere che alla prima classe elementare possano iscriversi gli alunni che compiranno il sesto anno di età entro il termine dell'anno scolastico (e quindi entro il 30 giugno e non entro il 31 dicembre).

Ma sul punto la riforma ha preferito tacere.

10) *La riforma si attua mediante decreti delegati, senza più alcun controllo vincolante da parte del Parlamento*

Una riforma così estesa come quella voluta dalla maggioranza della Commissione non può essere contenuta nel solo provve-

dimento in esame, ma deve necessariamente attuarsi mediante la delegazione legislativa al Governo. Tuttavia, data la particolare rilevanza della materia per l'avvenire della società italiana, era necessario prevedere un organo straordinario che, prima della emanazione dei decreti delegati (e in genere dei provvedimenti di attuazione della riforma) esprimesse un parere (non eludibile) sulla corrispondenza del loro testo con i principi fissati dalla legge di delega.

Tale organo è stato individuato dai senatori missini, nel disegno di legge n. 398, in una Commissione parlamentare bicamerale, al fine di concentrare in una unica sede di livello politico ogni ulteriore dibattito sui punti cardini della riforma che il testo ora in esame ha lasciato in ombra.

Ma sul punto la maggioranza della Commissione ha disatteso anche il testo originariamente da essa stessa presentato, limitando quindi il controllo ad un parere non vincolante da parte di ciascuna delle Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera.

Per le motivazioni sopra esposte si chiede che l'Assemblea non approvi il testo accolto dalla maggioranza della 7ª Commissione ed approvi invece gli emendamenti che saranno presentati in Aula dal Gruppo dei senatori del MSI-DN.

BIGLIA, *relatore di minoranza*